



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO**

nella persona dei signori magistrati

dott. Luciano Spina

presidente

dott. Massimo Morandini

giudice

dott. Benedetto Sieff

giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 12 / 2025, e precisamente nel **procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 12/ / 2025** instaurato su ricorso di:

MIRCO ZAMBOLIN (C.F. ZMBMRC78T30F394A),

con l'avv. SARA BARATTO;

DEBITORE

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti non emerge che il ricorrente debitore sia assoggettato alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile e da leggi speciali per i casi di crisi o di insolvenza.

Il ricorso risulta corredato della relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.c.i.i., nella quale si dà riscontro della completezza e dell'attendibilità della



documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Dalla suddetta relazione dell'OCC risulta che il debitore versa in stato di sovraindebitamento.

Compete al giudice delegato stabilire i limiti di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i.i., occorrendo assicurare un giudizio correlato alla mutevole situazione del debitore rilevata sulla base delle successive acquisizioni dell'organo liquidatore, analogamente a quanto stabilito, in caso di liquidazione giudiziale, dall'art. 146, comma 2, c.c.i.i..

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

dichiara l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato MIRCO ZAMBOLIN, e conseguentemente:

- a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- b) nomina liquidatore l'OCC;
- c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di quarantacinque giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



- f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
- g) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti relativamente ai beni immobili e mobili registrati.

Trento, 24 febbraio 2025

Il giudice estensore
Benedetto Sieff

Il presidente
Luciano Spina



